



Prot. _____/RU

IL DIRETTORE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 6 relativo alla circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa;

Vista la direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE pubblicata nella GU dell'Unione europea L 9 del 14.1.2009;

Visto il regolamento CE n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 recante modalità di attuazione della direttiva CE 2008/118 del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa, pubblicato nella GU dell'Unione europea L 197 del 29.7.2009;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, che stabilisce che con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza sono stabilite le modalità e gli adempimenti per l'attuazione dei commi 5 e seguenti dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, anche a modifica delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1996, n. 210;

Tenuto conto dell'esigenza di procedere alla disciplina delle modalità della circolazione in regime sospensivo stabilendo adempimenti coerenti con il sistema informatizzato introdotto con il decreto legislativo n.48 del 2010 per gli operatori operanti in abito nazionale;

Sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza che ha espresso il proprio parere favorevole con nota n _____ del _____ ;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. E' oggetto della presente determinazione la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, ad eccezione dei tabacchi lavorati, in regime sospensivo, nello Stato con l'utilizzo del sistema informatizzato introdotto nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 29 marzo 2010, n.48, che ha modificato il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Ai fini della presente determinazione, si intende per:

- testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
- sistema informatizzato: il sistema informatico realizzato dagli Stati membri che hanno aderito al sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) istituito dalla decisione N. 1152/2003/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003;
- e-AD: il documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 ed all'articolo 6, comma 5, del testo unico;
- bozza di messaggio: messaggio elettronico presentato al sistema informatizzato ai fini della convalida dei dati in esso contenuti;
- ARC: il codice di riferimento amministrativo attribuito dal sistema informatizzato all'e-AD a seguito della convalida della relativa bozza;
- Numero di riferimento locale: un numero progressivo unico attribuito all'e-AD dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore;
- prodotto soggetto ad accisa: il prodotto per il quale il debito di imposta non è stato assolto;

- speditore: il soggetto, depositario autorizzato ai sensi dell'art. 5 del testo unico oppure speditore registrato ai sensi dell'art. 9 del testo unico, che spedisce prodotti soggetti ad accisa;
- trasportatore: la persona fisica che effettua il trasporto di prodotti soggetti ad accisa;
- destinatario: il soggetto, depositario autorizzato ai sensi dell'art.5 del testo unico oppure destinatario registrato ai sensi dell'art.8 del medesimo testo unico, che riceve i prodotti soggetti ad accisa;
- destinatario registrato occasionale: il soggetto destinatario registrato di cui all'articolo 8, comma 2, del testo unico, autorizzato a ricevere solo occasionalmente prodotti soggetti ad accisa, per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti;
- registro di carico e scarico: il registro tenuto ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), oppure dell'art.8, comma 3, lettera b) o dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del testo unico.

Articolo 2

Circolazione dei prodotti soggetti ad accisa

1. La circolazione dei prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 6 del testo unico avviene sotto la scorta dell'e-AD. I medesimi prodotti circolano accompagnati da una copia stampata dell'e-AD o da altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile l'ARC.

2. I dati contenuti nell'e-AD prevalgono, in caso di divergenza, su quelli riportati sul supporto cartaceo di cui al comma 1, secondo periodo.

3. Fatto salvo quanto previsto nei casi di esportazione, la circolazione di prodotti soggetti ad accisa si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza è attestata dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario con le modalità di cui all'articolo 6.

4. L'annullamento dell'e-AD ed il cambiamento di destinazione dei prodotti soggetti ad accisa avviene mediante la trasmissione al sistema informatizzato di specifici messaggi elettronici, convalidati dal sistema informatizzato, nel rispetto dei termini e delle modalità richiamate dall'articolo 3.

Articolo 3

Obblighi dello speditore

1. Non prima del settimo giorno precedente la spedizione dei prodotti soggetti ad accisa, lo speditore presenta la bozza di e-AD al sistema informatizzato , in cui sono riportati i dati obbligatori previsti dalla tabella 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009.

2. In aggiunta ai dati di cui al comma 1, è obbligatoria l'indicazione dei dati di cui:

- al campo 12b "Numero IVA" del gruppo 12 "OPERATORE Garante", nelle ipotesi in cui la garanzia sia prestata, anche in solido con altri soggetti, dal proprietario oppure dal trasportatore o vettore;
- al campo 15a "Numero IVA" del gruppo "OPERATORE Primo trasportatore",

della summenzionata tabella.

3. In aggiunta ai dati di cui ai commi 1 e 2, sono indicati i dati concernenti:

- a) codice conto garanzia
- b) tipologia garanzia
- c) importo cauzione impegnato,
- d) i dati concernenti il "codice TARIC" e il "codice CADD", qualora previsti, ai fini della identificazione del prodotto, nelle tabelle adottate per la presentazione in forma esclusivamente telematica dei dati delle contabilità ai sensi del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262.

4. Se i dati inseriti dallo speditore nella bozza di e-AD non sono validi, il sistema informatizzato ne dà immediata comunicazione.

5. A seguito della convalida della bozza di e-AD e dell'attribuzione dell'ARC da parte del sistema informatizzato, lo speditore fornisce al trasportatore dei prodotti soggetti ad accisa la copia stampata dell'e-AD o altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile l'ARC.

6. L'e-AD che scorta prodotti destinati ad altri stati membri riporta le informazioni di cui ai commi 1 e 2.

7. L'e-AD che scorta prodotti destinati al territorio nazionale riporta le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 lettera d).

8. Nel caso di ricezione delle comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 3, effettuate dal trasportatore, lo speditore è tenuto a darne immediata notizia all'Ufficio delle dogane competente sul luogo di spedizione per consentire l'inoltro nel sistema informatizzato di tali informazioni.

9. Per ogni trasferimento di prodotti soggetti ad accisa lo speditore è tenuto:

- a) ad annotare giornalmente sul registro di carico e scarico l'ARC, il numero di riferimento locale, la data di partenza, i dati relativi al soggetto ed all'impianto destinatari ovvero la dicitura "ESPORTAZIONE", la qualità e la quantità di merce spedita;
- b) a contabilizzare l'ammontare della cauzione relativa alla singola spedizione e a tenere in evidenza la quota di cauzione complessivamente impegnata per le spedizioni non ancora appurate;
- c) a constatare la conclusione della circolazione, annotando nel registro di carico e scarico, accanto agli estremi dell'e-AD, la data della convalida della nota di ricevimento. In caso di mancata ricezione della nota di ricevimento emessa dal destinatario, lo speditore, nel termine di tre mesi dalla data di spedizione, comunica all'Ufficio delle dogane competente sul proprio impianto l'assenza della suddetta nota. L'Ufficio delle dogane avvisa i soggetti, diversi dallo speditore e che eventualmente hanno garantito la spedizione, un mese prima di procedere al recupero.

10. Entro la data di spedizione indicata nell'e-AD e qualora il trasporto dei prodotti non debba più aver luogo, lo speditore provvede a presentare la bozza di messaggio di annullamento, in cui sono riportati i dati obbligatori previsti dalla tabella 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 684/2009; a seguito della convalida del relativo messaggio da parte del sistema informatizzato, annota sul registro di carico e scarico, accanto ai dati dell'e-AD annullato, la dicitura "ANNULLATO" e la relativa data di convalida

11. Durante la circolazione dei prodotti, lo speditore può modificare la destinazione indicata nell'e-AD. A tal fine, presenta la bozza di messaggio di cambiamento di destinazione, in cui sono riportati i dati obbligatori previsti dalla tabella 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 684/2009, al sistema informatizzato. Se i dati inseriti dallo speditore nella bozza di messaggio di cambiamento di

destinazione non sono validi, il sistema informatizzato ne dà immediata comunicazione. A seguito della convalida della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione, lo speditore annota sul registro di carico e scarico, accanto ai dati relativi all'e-AD modificato, la data e l'ora di convalida del messaggio di cambiamento di destinazione ed i dati relativi al nuovo destinatario, oppure la dicitura "ESPORTAZIONE" accompagnata dall'indicazione del codice dell'ufficio di esportazione.

12. La medesima procedura di cui al comma 11 è seguita se i prodotti soggetti ad accisa vengono rifiutati, totalmente o parzialmente, dal destinatario o devono, per qualsiasi motivo, essere reintrodotti nel deposito mittente. In tali casi lo speditore annota sul registro di carico e scarico, oltre ai dati di cui al comma 11, anche quelli relativi alla quantità di prodotti eventualmente ripresa in carico.

13. La procedura di cui al comma 11 o, se del caso, quella di cui al comma 12 è utilizzata anche nel caso in cui il destinatario rigetti, prima dell'arrivo dei prodotti al proprio deposito, l'e-AD con l'apposito messaggio elettronico convalidato dal sistema informatizzato.

Articolo 4 **Trasportatore**

1. Il trasportatore custodisce la copia stampata dell'e-AD o il documento commerciale di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, che ha ricevuto dallo speditore, insieme ai prodotti trasportati. Tale documento è esibito ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo.

2. In caso di smarrimento o di distruzione della copia stampata del documento amministrativo elettronico o del documento commerciale, il trasportatore, prima della prosecuzione del viaggio, si munisce di altra copia stampata del medesimo documento ovvero di qualsiasi altro documento commerciale recante l'indicazione dell'ARC.

3. Il trasportatore comunica immediatamente allo speditore qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa l'identità di eventuali trasportatori successivi o l'identificazione di eventuali unità di trasporto successive, ai fini dell'adempimento di cui all'articolo 3, comma 8. In caso di cambiamenti del trasportatore, la copia stampata o il documento di cui all'articolo 2, comma 1, è consegnato al nuovo trasportatore.

4. Nel caso si verifichi una perdita di prodotto soggetto ad accisa durante il trasferimento, il trasportatore, oltre a darne comunicazione allo spedite, è obbligato a darne immediata notizia all'Ufficio delle dogane competente sul luogo dove la perdita si è verificata per consentire la constatazione della stessa e l'inserimento delle relative informazioni nel sistema informatizzato.

Articolo 5

Trasferimenti a destinatari registrati occasionali

1. Nel caso di trasferimenti di prodotti soggetti ad accisa ad un destinatario registrato occasionale, i prodotti medesimi sono scortati, oltre che dalla copia stampata dell'e-AD o da altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile l'ARC, anche dalla copia dell'autorizzazione prevista dall' articolo 8, comma 2, del testo unico, da esibire ad ogni richiesta degli organi di controllo. Il destinatario, a seguito del ricevimento dei prodotti, conserva quest'ultima copia, recante annotazione dell'ARC, per i cinque anni successivi.

2. L'autorizzazione menzionata al comma 1 viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, dall'Ufficio delle dogane competente sul luogo di consegna dei prodotti.

3. Al destinatario occasionale non si applica l'articolo 6, comma 1 limitatamente alla tenuta del registro di carico e scarico.

Articolo 6

Obblighi del destinatario

1. Per ciascun trasferimento di prodotti soggetti ad accisa, il destinatario prende in consegna, nel medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico del mezzo di trasporto, i prodotti pervenuti, annotando nel registro di carico e scarico i dati accertati relativi alla qualità e quantità degli stessi, al soggetto ed all'impianto spedite e all'ARC dell'e-AD. Senza indugio e non oltre cinque giorni lavorativi dopo la conclusione della circolazione, il destinatario presenta la nota di ricevimento, in cui sono riportati i dati obbligatori previsti dalla tabella 6 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 684/2009, al sistema informatizzato che, dopo averne verificato elettronicamente i dati, procede a convalidarla. Se i dati inseriti dal destinatario non sono validi, il sistema informatizzato ne dà immediata comunicazione.

2. Qualora il destinatario riscontri una differenza, in eccesso o in difetto, sulla quantità di prodotto effettivamente pervenuta rispetto a quella indicata nell'e-AD

ne dà attestazione nella nota di ricevimento di cui al comma 1 inserendo i dati richiesti negli appositi campi.

3. Nel caso in cui le deficienze di prodotto riscontrate siano superiori ai cali ammessi dalla normativa vigente, il destinatario ne dà immediata comunicazione all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul luogo di consegna indicando la differenza riscontrata, sia in valore assoluto che come percentuale del carico. L'Ufficio delle dogane definisce l'ammontare dell'accisa che deve essere corrisposta sulla base dell'intero quantitativo mancante. La convalida della nota di ricevimento non comporta lo svincolo della cauzione fino alla corresponsione dell'imposta. L'Ufficio delle dogane competente sul luogo di consegna avvisa i soggetti, diversi dallo speditore e dal destinatario e che eventualmente hanno garantito la spedizione, un mese prima di procedere al recupero.

5. Nel caso in cui il destinatario intenda rigettare l'e-AD, prima dell'arrivo dei prodotti soggetti ad accisa, invia l'apposito messaggio elettronico ai fini della convalida dal parte del sistema informatizzato.

Articolo 7

Trasporto alla rinfusa via mare

1. Nel caso di trasporto alla rinfusa, via mare, di partite di prodotti soggetti ad accisa destinate a depositi diversi, ciascuna scortata dal proprio e-AD, il riscontro dell'eventuale superamento delle tolleranze stabilite dalla normativa vigente è effettuato rapportando la somma delle differenze riscontrate presso i singoli destinatari all'ammontare complessivo delle partite trasferite alla rinfusa. In caso di superamento di tali tolleranze, lo speditore ne dà immediata comunicazione all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul luogo di spedizione indicando la differenza complessivamente riscontrata, sia in valore assoluto che come percentuale del carico.

2. E' fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, secondo e successivi periodi, per il trasporto alla rinfusa, via mare, di partite di prodotti soggetti ad accisa destinate a depositi con la scorta di un DAA cumulativo e tanti DAA "non scorta merce" quanti sono i destinatari.

Art. 8

Trasferimento di prodotti energetici per via marittima o fluviale o a mezzo tubazione

1. Il trasferimento sul territorio nazionale di partite di prodotti energetici soggetti ad accisa fra depositi fiscali, a mezzo tubazione, è preventivamente comunicato dallo speditore agli Uffici delle dogane competenti sugli impianti di spedizione e destinatario. Al termine del trasferimento, dopo l'accertamento presso l'impianto speditore del quantitativo trasferito, lo speditore presenta la bozza di e-AD al sistema informatizzato che, effettuata la verifica elettronica dei dati inseriti, la convalida ed attribuisce l'ARC. È consentito l'accertamento, presso il destinatario, con le modalità stabilite dall'Agenzia delle dogane, di quota parte della partita in trasferimento, ai fini della presa in carico e del successivo utilizzo; resta fermo che la presentazione della bozza di e-AD è differita al momento della ricezione dell'intera partita.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, possono applicarsi anche per i trasferimenti di prodotti energetici soggetti ad accisa effettuati via mare.

3. In caso di circolazione di prodotti energetici soggetti ad accisa, per via marittima o fluviale, verso un destinatario non ancora sicuramente noto nel momento in cui lo speditore presenta la bozza di e-AD, i relativi dati sono omessi e, non appena noti, al più tardi a conclusione della circolazione, lo speditore li inserisce nel sistema informatizzato.

4. Nel caso di trasferimenti frequenti e periodici di prodotti energetici soggetti ad accisa con altri Paesi comunitari, possono essere adottate, mediante accordi con gli Stati membri interessati, procedure semplificate di circolazione.

5. Nel caso di merci soggette ad accisa per le quali viene decisa l'esportazione mentre si trovano in circolazione intracomunitaria in regime sospensivo a mezzo nave, l'Ufficio di esportazione compila la nota di esportazione sulla base di appropriati elementi di prova. Gli elementi di prova di cui all'articolo 795 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, costituiscono a tal fine un elemento di prova appropriato. Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 11, relativamente al cambio di destinazione.

Articolo 9

Procedure di riserva

1. Nel caso che il sistema informatizzato dell'Agenzia o dell'operatore risulti indisponibile, lo speditore che intende avviare alla circolazione i prodotti soggetti ad accisa, prima che inizi la circolazione stessa, comunica all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente l'esigenza di ricorrere alla procedura di riserva utilizzando il modello di cui all'allegato 1, specificando se l'indisponibilità è imputabile al proprio sistema ovvero al sistema informatizzato dell'Agenzia.

2. Al momento della spedizione, lo speditore emette, in duplice esemplare, un documento cartaceo recante il titolo "Documento di accompagnamento di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa" contenente gli stessi dati previsti dalla bozza di documento amministrativo elettronico apponendovi data, firma e timbro personale. Tutti i dati, nonché i gruppi e i sottogruppi di cui fanno parte, sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell'allegato I, tabella 1, del Reg. CE 684/2009. Un esemplare di tale documento è consegnato al trasportatore, l'altro è conservato agli atti dello speditore che provvede a riportarne gli estremi nella sua contabilità.

3. Non appena il sistema informatizzato dell'Agenzia o dell'operatore sia nuovamente disponibile, lo speditore comunica all'Ufficio delle Dogane competente territorialmente il ripristino del sistema utilizzando il modello di cui all'allegato 2 e presenta al sistema informatizzato la bozza di e-AD ai fini della sua verifica e convalida e conseguente attribuzione dell'ARC, in sostituzione del documento cartaceo di cui al comma 2. La circolazione prosegue comunque con la scorta dell'esemplare del documento cartaceo consegnato al trasportatore. Tale esemplare è consegnato dal trasportatore al destinatario ed è conservato nella contabilità del destinatario per i cinque esercizi finanziari successivi a quello al quale si riferisce.

4. Qualora il sistema informatizzato dell'Agenzia o del destinatario risulti indisponibile e la nota di ricevimento di cui all'articolo 6 non possa essere presentata alla conclusione della circolazione di prodotti soggetti ad accisa entro il termine di cui al medesimo articolo, il destinatario presenta all'Ufficio delle dogane competente un documento cartaceo recante il titolo "Nota di ricevimento di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa" contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui all'articolo 6,

comma 1, attestante l'avvenuta conclusione della circolazione. Tutti i dati, nonché i gruppi e i sottogruppi di cui fanno parte, sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell'allegato I, tabella 6, del reg. CE 684/2009. Una copia del suddetto documento è conservata nella contabilità del destinatario. Non appena il sistema informatizzato dell'Agenzia o del destinatario sia nuovamente disponibile, quest'ultimo presenta la nota di ricevimento al sistema informatizzato in sostituzione del documento cartaceo di cui al primo periodo.

5. Il destinatario presenta la nota di ricevimento di riserva di cui al comma 4 anche nel caso in cui, al momento della presa in consegna dei prodotti, nel sistema informatizzato, che era indisponibile all'inizio della circolazione, non è ancora disponibile un e-AD relativo alla spedizione stessa; non appena quest'ultimo risulti il destinatario presenta al sistema informatizzato la nota di ricevimento in sostituzione del documento cartaceo di cui al primo periodo.

6. Qualora il sistema informatizzato dell'Agenzia o dello speditore risulti indisponibile al momento di un cambiamento di destinazione, quest'ultimo, prima di procedere al cambiamento, presenta all'Ufficio delle dogane competente sul luogo di spedizione un documento cartaceo recante il titolo "Cambiamento di destinazione di riserva" contenente gli stessi dati del messaggio elettronico di cambiamento di destinazione. Tutti i dati, nonché i gruppi e i sottogruppi di cui fanno parte, sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell'allegato I, tabella 3, del reg. CE 684/2009.

7. Qualora il sistema informatizzato dell'Agenzia o dello speditore risulti indisponibile al momento dell'annullamento di un documento amministrativo elettronico, quest'ultimo, prima della data indicata di inizio della circolazione, presenta all'Ufficio delle dogane competente un documento cartaceo recante il titolo "Annullamento di riserva" contenente gli stessi dati del messaggio di Annullamento. Tutti i dati, nonché i gruppi e i sottogruppi di cui fanno parte, sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell'allegato I, tabella 2, del Reg. CE 684/2009.

8. Non appena il sistema informatizzato dell'Agenzia o dello speditore sia nuovamente disponibile, quest'ultimo presenta la bozza di cambio di destinazione o di annullamento in sostituzione dei documenti cartacei di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Fatto salvo che non sia diversamente disposto, la presente determinazione entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Le descrizioni dei tracciati record corrispondenti ai messaggi di cui alla presente determinazione, con le relative condizioni e regole di compilazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle dogane.

3. Tutti i documenti e le comunicazioni cartacee previsti nella presente determinazione ed indirizzate agli Uffici delle Dogane competenti sono presentate, in alternativa, secondo le seguenti modalità:

- a mano;
- via fax;
- attraverso l'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata.

4. Alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa che avviene sulla base delle presenti disposizioni, non si applicano gli articoli _____ del decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210.

Roma,

Il Direttore